



Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci del 24 Maggio 2026

In data 24/05/2026, alle ore 11,00, si è riunita in seconda convocazione presso i locali della Libera Associazione San Nicola in Piazza Covino Giuseppe, Tuoro di Roccabascerana (AV), l'Assemblea Straordinaria della Libera Associazione San Nicola, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Approvazione Programma delle attività estive;
- 3) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 7 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signora Anna Maria Salzano*, che, constatato che sono presenti n. 37 soci aventi diritto al voto su n. 142 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 7, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il sig. Marco Ciardiello.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una approvazione delle modifiche statutarie al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore ai sensi del Dlgs 117/2017.

Egli fa presente che **tali modifiche faranno sì che l'Associazione possa essere iscritta nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) come Associazione di Promozione Sociale (abbreviato APS) prevista dall'art. 35 del Dlgs 117/2017.**

Il Presidente presenta e dà lettura quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo evidenziando le differenze rispetto allo statuto originario.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, approva con il voto favorevole di n. 34 voti espressi e n. 3 voti contrari, nessun astenuto delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

2) Il secondo punto all'Ordine del Giorno riguarda l'approvazione del programma delle attività estive. Il Vice Presidente, sig. Ernesto Covino, comunica ai soci la bozza di programma delle attività estive così come determinato con delibera del Consiglio Direttivo in data 23/5/2026.

3) Varie ed eventuali:

- Il Presidente conferma l'apertura della campagna di tesseramento per la stagione 2026/2027 confermando l'ammontare delle quote associative in € 20,00 per gli adulti e € 15,00 per i minori di anni 18;
- Il Presidente illustra all'Assemblea il programma e gli orari per la gestione del punto ristoro all'interno dei locali dell'Associazione comunicando anche gli orari e i giorni di apertura.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12:15.

Il Presidente

Anna Maria Salzano

Il segretario verbalizzante

Marco Ciardiello

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO
Registrato in data 05 GIU. 2026
al n. 1706 serie 3 volume € 200,00
(Euro) DUECENTO / 00

Il Direttore Provinciale
Francesco Villani

STATUTO

Libera Associazione San Nicola Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: **"Libera Associazione San Nicola APS**, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* in Piazza C.re Giuseppe Covino nel Comune di Roccabascerana, frazione Tuoro, e con *durata illimitata*. La sede potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo nell'ambito della frazione Tuoro del Comune di Roccabascerana senza necessità di modificare lo statuto.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*.

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d) CTS);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato nonché delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i) CTS);
- c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lett. t) CTS);
- d) attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. f) CTS);
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lett. k) CTS);
- f) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lett. z) CTS).

L'Associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Tali attività si concretizzano, in particolare, attraverso spettacoli teatrali e cinematografici, eventi letterari e musicali, esposizioni di arti figurative, concerti, dibattiti, conferenze, pubblicazioni, tavole rotonde, manifestazioni sportive e ogni ulteriore iniziativa culturale e ricreativa, anche mediante ricorso agli strumenti della comunicazione sociale e digitale.

L'Associazione è di ispirazione cristiana e mira all'unione dei cittadini e dei frequentatori di Tuoro, allo scopo di esaltare e rafforzare l'amicizia e la solidarietà sia all'interno che all'esterno del sodalizio. Il carattere cristiano dell'ispirazione è elemento fondante fissato nello statuto originario e non modificabile. L'associazione ricorda e onora i soci fondatori, custodi dei valori originari che ne animano la missione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 107 del 19 maggio 2021.

Il Consiglio Direttivo individua tali attività con propria delibera motivata.

L'Associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- per il tesseramento dei minori occorre che la domanda sia presentata almeno da uno dei genitori che dichiara di avere il consenso dell'altro genitore;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la relativa legge vigente.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

E' prevista la figura del **socio onorario** che può essere nominato dal consiglio direttivo per particolari meriti o rilevanti contributi forniti all'Associazione; tale categoria di soci sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale pur godendo dei diritti spettanti agli altri associati.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
-

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo (se previsto oppure *obbligatorio* per il superamento di alcuni parametri dimensionali).

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea dei Soci è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio italiano, dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta (anche in formato elettronico: e-mail, messaggi sul gruppo soci, comunicazioni via web) indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, da inviare a ciascun Socio almeno 15 giorni prima della data fissata.

È altresì valida la convocazione mediante affissione nei locali dell'Associazione almeno 15 giorni prima; in ogni caso, copia della convocazione deve rimanere affissa ben visibile nella sede sociale.

L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, e delibera inoltre sull'approvazione del bilancio preventivo e del programma delle attività.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei Soci.

L'assemblea dei soci si può tenere anche in videoconferenza garantendo la partecipazione e l'intervento degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

I Soci minorenni hanno diritto di partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* in prima convocazione occorre la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- la definizione dei programmi di attività, in attuazione degli indirizzi assembleari;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, stabilisce gli importi delle quote per il tesseramento degli associati da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
- l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- la proposta di modifiche al presente statuto da sottoporre all'Assemblea;
- la formulazione dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per 2 mandati. Spetta all'Assemblea decidere il numero dei componenti da nominare sulla base del numero degli associati iscritti.

La *maggioranza* dei Consiglieri sono *scelti* tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio. In caso di vacanza di uno o più seggi, il Consiglio può procedere a cooptazione, purché i cooptati non superino un terzo del totale dei componenti; i cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea utile, che delibera in via definitiva sulla loro conferma o sostituzione.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti e si può riunire anche in videoconferenza.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito ai Consiglieri è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

E' previsto che, all'interno del Consiglio Direttivo vengano nominate, oltre alle cariche di Presidente e Vice Presidente, anche il Tesoriere ed il Segretario.

Il Tesoriere si occuperà della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione redigendo una prima nota cassa e banca; inoltre, gestirà i rapporti bancari su delega del Presidente, si occuperà degli incassi e dei pagamenti e gestirà il tesseramento curando l'aggiornamento del Libro Soci.

Il Segretario, cura la redazione dei verbali delle assemblee degli associati e del Consiglio Direttivo, custodisce i relativi libri tenendoli aggiornati.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo è tenuto a dichiarare preventivamente ogni situazione di conflitto di interessi, diretto o indiretto, rispetto alle materie poste all'ordine del giorno; in tale caso si astiene dalla votazione.

Il Consiglio si riunisce almeno ogni due mesi e ogni qualvolta sia necessario, su convocazione scritta (anche telematica) del Presidente, comunicata a tutti i componenti almeno 5 giorni prima, salvo casi di urgenza.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, trascritti nell'apposito Libro Sociale, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha i poteri di operare sul conto corrente bancario o postale dell'Associazione e potrà delegare il Tesoriere.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Tesoriere;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi inoltrando domanda al Presidente che si impegnerà a portarli in visione all'associato richiedente entro un mese dalla richiesta.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale. In caso di mancato parere da parte degli uffici del Registro entro 30 giorni, il parere si intende favorevole.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

